



Programma Regionale Lombardia - Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

Avviso pubblico "Azioni per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali per la disabilità – Misura sollievo" (PRIORITA' 3 INCLUSIONE – 4.11 – AZIONE K.2. – PR FSE+ 2021-2027) - DGR XII/5627 del 19 gennaio 2026

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____ in qualità _____

☐ di legale rappresentante

☐ oggetto delegato con potere di firma

dell'Ente Partner (*denominazione Ente*): _____ con sede legale nel Comune di _____ (_____) CAP _____ via _____ n. _____ CF _____ Partita IVA _____

Indirizzo mail: _____

DICHIARA DI ESSERE

☐ Ente del Terzo settore ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717 (*specificare la tipologia*) come di seguito specificato _____ (*inserire i riferimenti del registro di iscrizione*);

☐ Associazioni riconosciute o non riconosciute secondo la disciplina del Codice civile (*specificare la tipologia*) _____ ;

☐ Azienda speciale o consorzio di enti locali;

DICHIARA INOLTRE

- l'intenzione di partecipare all'Accordo di partenariato per la realizzazione del Programma " _____ " (*inserire titolo*), in risposta all' Avviso pubblico "Azioni per il rafforzamento dei servizi sociali

territoriali per la disabilità – Misura sollievo" (PRIORITA' 3 INCLUSIONE – 4.11 – AZIONE K.2. – PR FSE+ 2021-2027) - DGR XII/5627 del 19 gennaio 2026;

- di essere a conoscenza dei contenuti del programma stesso e di accettarli integralmente e di riconoscere quale Ente Capofila: _____ ;
- di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti pubblici e per la realizzazione del relativo programma.

In particolare, per i soggetti privati:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta

di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione od equivalente cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

- di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo;
- di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso e di accettarli integralmente;
- di non aver ottenuto, per il programma citato, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);
- di possedere capacità tecniche adeguate per la partecipazione alla realizzazione del

programma;

- di impegnarsi a:
 - adottare una contabilità separata per il programma oppure utilizzare una codifica contabile specifica;
 - accettare, durante la realizzazione dell'intervento, i controlli di Regione Lombardia e degli altri organi competenti;
 - fornire dati e informazioni richiesti ai fini del controllo e valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Data e luogo

Il Legale Rappresentante
o Soggetto delegato
[DELL'ENTE PARTNER]